

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 19 dicembre 2019

## Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

### Cause pregiudiziali sollevate da giudice nazionale

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-693/19</b>  <b>ITALIA</b>  <b>TRIB. MILANO</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>ABI</b></p>	<p><b><u>Contratti con il consumatore- Vessatorieta' della clausola- Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto-</u></b>            Interpretazione della direttiva 93/13, concernete le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, artt. 6 e 7 e dell'art. 47 ("Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"), Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (<i>Dubbio sulla compatibilita' con le norme di diritto euro-unitario in materia di tutela del consumatore, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell'U.E., della normativa processuale nazionale, come applicata dalla giurisprudenza interna, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, nel caso in cui il consumatore manifesti la volonta' di volersi avvalere dell'abusivita' della clausola contenuta nel contratto in forza del quale e' stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito</i>)</p>
<p><b>C-705/19</b>  <b>ITALIA</b>  <b>CONSIGLIO DI STATO</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE</b></p>	<p><b><u>Aiuti di Stato - Energia elettrica - Fonti rinnovabili - Importatori - Onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali.</u></b>            Interpretazione dei seguenti articoli del TFUE: 18 (divieto di</p>

	<p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>DPE- AIUTI DI STATO</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>ARERA</b></p>	<p>discriminazione), 28, 30 (abolizione dei dazi doganali sulle importazioni) 34 (divieto di restrizioni quantitative sulle importazioni) 107, 108 (divieto di adottare misure di aiuto di Stato incompatibili con il mercato interno) e 110 (divieto di imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari) nonché degli artt. 6 e 13 dell'accordo di libero scambio CEE-Svizzera (abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e divieto di restrizioni quantitative sulle importazioni) e della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. <i>(Dubbio se le citate disposizioni ostino ad una normativa nazionale che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto).</i></p>
--	--	--

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-645/19</b> <b>BELGIO</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>AUT. GARANTE DATI PERSONALI</b></p> <p><b>AGCOM</b></p>	<p><b><u>Trattamento dei dati personali - Poteri delle autorità di controllo negli Stati membri in caso di trattamento transfrontaliero dei dati all'interno dell'Unione europea.</u></b></p> <p>Interpretazione degli articoli 55, paragrafo 1, da 56 a 58 e da 60 a 66 del regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. <i>(Dubbio se un'autorità di controllo, che, in forza della normativa interna di esecuzione di detto regolamento, abbia il potere di agire in sede giudiziale dinanzi a un giudice nazionale, possa esercitare tale potere anche con riguardo a un trattamento transfrontaliero nell'ipotesi in cui non sia l'autorità capofila per il trattamento transfrontaliero di cui trattasi, ai sensi della citata normativa UE).</i></p>
<p><b>C-685/19</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>PCM - DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. INFRASTR. E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE</b></p> <p><b>AGCM</b></p>	<p><b><u>Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni.</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. <i>(Dubbio se la necessità di utilizzare impianti di manipolazione prevista dal citato regolamento possa essere riconosciuta solo qualora, pur utilizzando la tecnologia più</i></p>

		<p><i>avanzata disponibile per un certo modello di veicolo al momento dell'omologazione, la protezione del motore da danni o avarie e il funzionamento del veicolo in condizioni di sicurezza non possano essere garantiti altrimenti o se debbano essere presi in considerazione altri fattori ai fini dell'interpretazione del termine «necessità», ed eventualmente in qual misura o rispetto a quali elementi)</i></p>
<p><b>C-686/19 LETTONIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCOM</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>ABI</b></p>	<p><b><u>Tutela dei consumatori- Contratti di credito ai consumatori.</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art 3, lett g) - costo totale del credito per il consumatore- della direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori (<i>Dubbio se la nozione di costo totale del credito per il consumatore costituisce nozione autonoma del diritto dell'Unione e se le spese per la proroga del credito rientrano in detta nozione qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutuante)</i>)</p>
<p><b>C-707/19 POLONIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. INFRASTR. E TRASPORTI</b></p> <p><b>IVASS</b></p>	<p><b><u>Assicurazione sulla responsabilità civile riguardante la circolazione di autoveicoli</u></b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/103, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, art. 3 ("Obbligo d'assicurazione dei veicoli") (<i>Dubbio se, l'interpretazione del concetto di "misura appropriata" di cui alla fonte comunitaria, debba intendersi nel senso che ogni Stato membro è tenuto a prevedere che la responsabilità dell'impresa di assicurazione copra tutti i danni, comprese le conseguenze del sinistro, quali la necessità di trainare il veicolo della persona lesa fino allo stato d'origine nonché le spese di parcheggio forzato dei veicoli. In</i></p>

		<i>caso di risposta positiva dubbio se tale responsabilità possa essere limitata dalla legislazione degli Stati membri)</i>
<b>C-708/19 GERMANIA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b>  <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b>  <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b>  <b>AG. DOGANE E MONOPOLI</b>  <b>AGCM</b>	<p align="center"><b><u>Dazi antidumping</u></b></p> <p>Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/271 della Commissione - che ha esteso il dazio antidumping, istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio per le importazioni di fogli di alluminio per uso domestico (cd. AHF) originari della Cina, anche a fogli di alluminio simili destinati alla trasformazione (cd. ACF), originari sempre della Cina - per: a) presunta violazione dell'art. 13 ("Elusione") del regolamento base (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'UE; b) presunto manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell'adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell'insufficiente motivazione della presunzione secondo cui l'80% dei prodotti esaminati sarebbero leggermente modificati nonché dell'omessa verifica dell'uso finale cui erano destinati nell'UE i fogli di alluminio importati.</p>
<b>C-711/19 AUSTRIA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b>  <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b>  <b>AG. DOGANE E MONOPOLI</b>  <b>AGCM</b>	<p align="center"><b><u>Fiscalità – Tassazione sui terminali di gioco</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art 1 – definizione di regole tecniche - della direttiva 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (<i>dubbio se le imposte sulla detenzione di terminali di gioco previste da una norma nazionale possono considerarsi regole tecniche e in quanto tali inapplicabili in caso di omessa notifica alla Commissione europea così come previsto dalla direttiva 2015/1535</i>)</p>

*Parere richiesto dal Parlamento europeo alla Corte di Giustizia*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>AVIS -1/19</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>PCM - MIN. PER LA FAMIGLIA E LE PARI OPP.</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MAECI</b></p> <p><b>PCM- DPE</b></p>	<p><b><u>Richiesta di parere proposta dal Parlamento alla Corte di Giustizia UE concernente l'adesione dell'U.E alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne</u></b></p> <p><i>(Dubbio se gli articoli 78, paragrafo 2, concernente l'adozione delle misure relative ad un sistema europeo comune di asilo e 83, paragrafo 1, concernente norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave, TFUE, possano costituire la base giuridica sostanziale per autorizzare la firma della convenzione da parte dell'UE. Nel caso di risposta negativa dubbio sulla utilità di scindere in due le decisioni relative alla firma della convenzione. Dubbio se l'Unione, prima di poter concludere la convenzione di Istanbul, debba preventivamente ottenere il consenso di tutti gli Stati membri ad essere vincolati da detta convenzione e se seguendo tale procedura non vengano disattese le disposizioni dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE)</i></p>

